

RASSEGNE

ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

78^a sessione

QUESTIONI GIURIDICHE

1. *Premessa* – Tra i diversi temi affrontati dalla VI Commissione nel corso della sessione in rassegna, ci si soffermerà in particolare su quelli di maggiore rilievo o che hanno dato luogo a sviluppi significativi. Saranno trattati in maniera estremamente sintetica gli argomenti che non rispondano a detti parametri. Va rilevato, infatti, che in relazione a questi ultimi la VI Commissione produce risultati fondamentalmente ripetitivi rispetto a quelli degli anni precedenti.

2. *Crimini contro l'umanità* – Il tema dei crimini contro l'umanità è stato introdotto al termine della 74^a sessione¹, alla luce del Progetto di articoli e del commentario annesso, adottati dalla Commissione del diritto internazionale (CDI)². In generale, le delegazioni hanno ribadito che i crimini contro l'umanità rappresentano alcune tra le violazioni più gravi del diritto internazionale³, minacciano la pace e la sicurezza internazionali e destano la preoccupazione della comunità internazionale nel suo complesso⁴. Le delegazioni hanno richiamato la responsabilità primaria degli Stati di prevenire e punire tali crimini quando essi si verificano nei rispettivi territori

¹ UN Doc. A/RES/74/184.

² UN Doc. A/74/10.

³ Così, Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, 11 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.9, par. 58), Unione europea (ivi, par. 60), Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (ivi, par. 62), Singapore (ivi, par. 67), Brasile (ivi, par. 74), Germania (ivi, par. 84), Belgio (ivi, par. 85), Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, 12 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.10, par. 8), Senegal (ivi, par. 23), Perù (ivi, par. 51), Colombia (ivi, par. 55), Burkina Faso (ivi, par. 83), Eritrea (ivi, par. 100), Filippine (*Summary record of the 11th meeting*, 13 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.11, par. 12), Uruguay (ivi, par. 20), Francia (ivi, par. 43), Cile (ivi, par. 52), Myanmar (ivi, par. 56), Mozambico (ivi, par. 62), Haiti (ivi, par. 89), Azerbaigian (ivi, par. 112).

⁴ In questo senso, Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 58), Unione europea (ivi, par. 60), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 62), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 63), Lettonia (anche in rappresentanza di Estonia e Lituania) (ivi, par. 66), Singapore (ivi, par. 67), Iran (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 14), Bangladesh (ivi, par. 19), Perù (ivi, par. 51), Burkina Faso (ivi, par. 83), Filippine (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 12), Mozambico (ivi, par. 62).

o sono commessi da propri cittadini⁵. Alcune delegazioni hanno sostenuto che esiste altresì un dovere collettivo di prevenire e punire i crimini contro l'umanità e di garantire che i loro autori siano chiamati a risponderne⁶. Diverse delegazioni hanno espresso l'opinione secondo cui l'obbligo di prevenire e punire i crimini contro l'umanità costituisce una norma imperativa di diritto internazionale generale (*ius cogens*)⁷. Un numero significativo di delegati ha sottolineato l'importanza di tutelare i diritti delle vittime dei crimini contro l'umanità e di garantire loro l'accesso alla giustizia⁸, mentre altri hanno condannato esempi di casi specifici che, a loro avviso, configuravano crimini contro l'umanità⁹.

Nel complesso, le delegazioni hanno apprezzato sia il contributo offerto agli Stati dai lavori della CDI sul tema, sia il Progetto di articoli relativo alla prevenzione e alla repressione dei crimini contro l'umanità¹⁰. Diverse delegazioni hanno accolto con favore la convocazione di una seduta straordinaria della 77^a sessione, dedicata allo scambio di opinioni e commenti su tutti gli aspetti del Progetto di articoli, sottolineando il valore dell'approfondito dibattito giuridico che ne è derivato¹¹. Si è registrata una significativa convergenza di posizioni su vari profili, nonostante il permanere di alcune divergenze¹². Le delegazioni hanno ritenuto il modello della convocazione di una seduta straordinaria applicabile anche alla discussione da parte della VI Commissione di altri lavori della CDI¹³. Si è menzionato che il dialogo strutturato e il confronto sono strumenti fondamentali per consentire l'avanzamento dei lavori della Commissione, anche su altri temi¹⁴. Alcune delegazioni hanno sottolineato

⁵ Cfr. Bangladesh (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 19), Slovenia (ivi, par. 41), Cuba (ivi, par. 87), Eritrea (ivi, par. 104), India (ivi, par. 109), Mozambico (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 63).

⁶ Così, Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 58), Singapore (ivi, par. 67), Brasile (ivi, par. 74), Iran (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 14), Sri Lanka (ivi, par. 35), Qatar (ivi, par. 70), Bolivia (ivi, par. 99), Kenya (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 68).

⁷ In questo senso, Guatemala (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 79), Ungheria (ivi, par. 86), Argentina (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 32), Slovenia (ivi, par. 41), Perù (ivi, par. 51), Polonia (ivi, par. 69).

⁸ V. es. Lettonia (anche in rappresentanza di Estonia e Lituania) (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 66), Perù (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 53), Costa Rica (ivi, par. 47), Indonesia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 71), Santa Sede (ivi, par. 108).

⁹ Così, Lettonia (anche in rappresentanza di Estonia e Lituania) (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 66), Siria (*Summary record of the 11th meeting*, cit., paragrafi 79-80).

¹⁰ Cfr. Cuba (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 57), Iraq (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 16).

¹¹ Così, Gambia (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 57), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 62), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 65), Liechtenstein (ivi, par. 70), Brasile (ivi, par. 72), USA (ivi, par. 76), Guatemala (ivi, par. 80), Germania (ivi, par. 84), Belgio (ivi, par. 85), Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 7), Svizzera (ivi, par. 9), Bangladesh (ivi, par. 18), Regno Unito (ivi, par. 31), Argentina (ivi, par. 32), Slovacchia (ivi, par. 33), Costa Rica (ivi, par. 48), Perù (ivi, par. 52), Burkina Faso (ivi, par. 83), El Salvador (ivi, par. 96), Malta (ivi, par. 114), Italia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 33), Russia (ivi, par. 37), Cina (ivi, par. 53), Indonesia (ivi, par. 72), Sierra Leone (ivi, par. 73).

¹² V. es. Unione europea (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 61), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 62), Singapore (ivi, par. 68), Brasile (ivi, par. 72), Irlanda (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 44), Cina (ivi, par. 63), El Salvador (ivi, par. 96), Eritrea (ivi, par. 106), Siria (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 77), Gibuti (ivi, par. 93).

¹³ In questo senso, ad esempio, Messico (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 27) e Costa Rica (ivi, par. 49).

¹⁴ V. es. Costa Rica (ivi, par. 49), Libano (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 84).

l'importanza di raggiungere un consenso su come procedere in futuro¹⁵, mentre altre hanno affermato che le divergenze di opinione non dovrebbero ostacolare ulteriori progressi¹⁶. È stata inoltre evidenziata l'importanza di costruire un clima di fiducia reciproca tra le delegazioni¹⁷.

Diverse delegazioni hanno manifestato l'intenzione di presentare osservazioni scritte sul Progetto di articoli, così come previsto dalla risoluzione 77/249 dell'Assemblea generale e di partecipare attivamente alla sessione straordinaria della 78^a sessione, prevista per aprile 2024¹⁸.

Si sono registrate opinioni divergenti in merito all'elaborazione di una convenzione internazionale sul tema, basata sul Progetto di articoli. Tra le delegazioni favorevoli, alcune hanno evidenziato come ciò colmerebbe una lacuna normativa¹⁹. Altre hanno osservato che un tale strumento contribuirebbe a consolidare il diritto internazionale in questo specifico ambito, garantendo una maggiore certezza del diritto²⁰. Altre ancora hanno rilevato che una convenzione potrebbe fornire un quadro giuridico idoneo a incoraggiare sia la repressione dei crimini contro l'umanità a livello nazionale sia la cooperazione internazionale in tal senso²¹. Nonostante l'evidente necessità di migliorare alcuni aspetti del Progetto di articoli, diverse delegazioni hanno sottolineato il notevole valore che una convenzione avrebbe nel confermare l'impegno della comunità internazionale verso la prevenzione e la repressione dei crimini contro l'umanità²². Un gruppo nutrito di delegati ha evidenziato la necessità

¹⁵ Così, ad esempio, Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 58), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 62), Singapore (ivi, par. 69), Argentina (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 32).

¹⁶ V. es. Burkina Faso (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 84), Tunisia (ivi, par. 117).

¹⁷ In questo senso, ad esempio, Cina (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 63), Romania (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 9).

¹⁸ Cfr. Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 59), Singapore (ivi, par. 67), USA (ivi, par. 76), Germania (ivi, par. 84), Belgio (ivi, par. 85), Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 7), Iran (ivi, par. 13), Argentina (ivi, par. 32), Irlanda (ivi, par. 46), Costa Rica (ivi, par. 48), Camerun (ivi, par. 82), Bolivia (ivi, par. 84), Malta (ivi, par. 114), Pakistan (ivi, par. 121), Malaysia (ivi, par. 125), Filippine (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 19), Uruguay (ivi, par. 23), Italia (ivi, par. 36), Nigeria (ivi, par. 46), Cile (ivi, par. 53), Kenya (ivi, par. 69), Indonesia (ivi, par. 72), Sierra Leone (ivi, par. 73).

¹⁹ Così, ad esempio, Haiti (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 18), Gambia (ivi, par. 57), Unione europea (ivi, par. 60), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 62), Brasile (ivi, par. 71), Austria (ivi, par. 81), Germania (ivi, par. 83), Belgio (ivi, par. 85), Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 7), Svizzera (ivi, par. 10), Messico (ivi, par. 27), Regno Unito (ivi, par. 29), Slovacchia (ivi, par. 34), Giordania (ivi, par. 38), Slovenia (ivi, par. 41), Irlanda (ivi, par. 44), Costa Rica (ivi, par. 47), Gambia (ivi, par. 55), Bolivia (ivi, par. 99), Tunisia (ivi, par. 115), Armenia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 1), Romania (ivi, par. 7), Uruguay (ivi, par. 20), Myanmar (ivi, par. 56), Sierra Leone (ivi, par. 74), Libano (ivi, par. 83), Gibuti (ivi, par. 93).

²⁰ V. Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 64), Ungheria (ivi, par. 87), Colombia (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 55).

²¹ In questo senso, Gambia (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 57), Svezia (ivi, par. 63), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 63), Guatemala (ivi, par. 80), Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 7), Svizzera (ivi, par. 10), Slovenia (ivi, par. 41), Cuba (ivi, par. 86), Thailandia (ivi, par. 126), Kenya (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 68), Libano (ivi, par. 83).

²² V. Lettonia (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 66), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 65), Giordania (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 38).

di affrontare le legittime preoccupazioni di tutti gli Stati, al fine di garantire un'attuazione efficace e universale di una possibile convenzione²³.

Al contrario, altre delegazioni hanno messo in dubbio la necessità e l'urgenza di una nuova convenzione²⁴. Tra queste, alcune hanno manifestato perplessità riguardo alla possibilità di elaborare con successo una nuova convenzione, considerate le significative divergenze tra gli Stati su talune questioni di merito²⁵. È stata sottolineata l'esigenza che un progetto di tale portata proceda sulla base di un ampio consenso²⁶, e si è inoltre ricordata la possibilità per gli Stati di aderire alla Convenzione del 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità²⁷. Ciononostante, alcune delegazioni hanno riconosciuto l'utilità delle raccomandazioni pratiche contenute nel Progetto di articoli²⁸. Ancora, mentre alcune delegazioni hanno rilevato l'importanza di mantenere una coerenza con gli strumenti giuridici già esistenti²⁹, altre hanno messo in guardia dal rischio di imporre definizioni tratte da strumenti che non godono del consenso di tutti gli Stati³⁰.

Diverse delegazioni hanno espresso le proprie posizioni su vari aspetti sostanziali del Progetto di articoli. Alcune hanno chiesto di includere un riferimento al divieto dell'uso della forza e ai principi di integrità territoriale, uguaglianza sovrana e non intervento negli affari interni degli Stati³¹. Tra i temi ricorrenti figurano la questione dei potenziali conflitti di giurisdizione e quella della definizione di crimine contro l'umanità, nonché l'eventuale introduzione di ulteriori fattispecie³². Tra gli altri, sono stati menzionati come possibili crimini: la colonizzazione, la riduzione in schiavitù, la tratta degli schiavi, lo sfruttamento e il saccheggio di risorse naturali, la violenza sessuale e l'apartheid³³. Diverse delegazioni hanno inoltre richiesto

²³ Cfr. Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 59), Singapore (ivi, par. 69), Vietnam (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 74), Burkina Faso (ivi, par. 84), Eritrea (ivi, par. 101), Libano (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 84).

²⁴ V. es. Etiopia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 30).

²⁵ Così, ad esempio, Bielorussia (*Summary record of the 10th meeting*, cit., paragrafi 1-2), Pakistan (ivi, paragrafi 121-122), Russia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 37), Mozambico (ivi, par. 63), Algeria (ivi, par. 85), Gibuti (ivi, par. 93).

²⁶ V. es. Singapore (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 69), Cina (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 63), Vietnam (ivi, par. 74), Algeria (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 86).

²⁷ Cfr. Cuba (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 89).

²⁸ Così, Germania (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 84), Bielorussia (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 1), Giordania (ivi, par. 39), Cile (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 52).

²⁹ In questo senso, ad esempio, Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 8), Portogallo (ivi, par. 12), Slovenia (ivi, par. 42), Italia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 34), Santa Sede (ivi, par. 110).

³⁰ Cfr. es. Cuba (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 89), Arabia Saudita (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 55), Algeria (ivi, par. 85).

³¹ Così, ad esempio, Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 59), Brasile (ivi, par. 73), Eritrea (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 105).

³² V. es. Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 68), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 64), Brasile (ivi, par. 73), Belgio (ivi, par. 87), Sri Lanka (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 36), India (ivi, paragrafi 109-111), Thailandia (ivi, par. 128), Italia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 35), Russia (ivi, par. 35), Arabia Saudita (ivi, par. 55), Sierra Leone (ivi, par. 74), Santa Sede (ivi, par. 106).

³³ In questo senso, ad esempio, Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 65), Messico (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 26), Camerun (ivi, par. 76), Etiopia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 32).

l'introduzione di garanzie volte a prevenire l'uso politico della giurisdizione universale³⁴.

Un certo numero di delegazioni ha accolto con favore l'adozione della Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, evidenziando che essa sarebbe complementare a una nuova convenzione sulla prevenzione e la repressione dei crimini contro l'umanità³⁵. Al termine del dibattito, l'Assemblea generale, dopo aver ricordato le due sessioni straordinarie indette durante i lavori della 77^a sessione, da tenersi, rispettivamente, nella primavera del 2023 e del 2024, ha rinnovato l'invito agli Stati, in conformità con la risoluzione 77/249, a trasmettere commenti e osservazioni sul Progetto di articoli entro dicembre 2023, rinviando i lavori alla sessione successiva³⁶.

3. *Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL)* – La Presidente dell'UNCITRAL, Kathryn Sabo, ha presentato il 56° rapporto della Commissione³⁷. Le delegazioni hanno generalmente espresso sostegno per il lavoro dell'UNCITRAL, elogiandola per i progressi compiuti nella sua 56^a sessione, nonché apprezzandone il ruolo nel favorire l'armonizzazione e lo sviluppo progressivo del diritto del commercio internazionale³⁸. Dopo aver evidenziato la rilevanza dell'operato della Commissione per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile³⁹, le delegazioni hanno accolto con particolare favore il completamento di sei strumenti, nello specifico: le *UNCITRAL Model Provisions on Mediation for International Investment Disputes*⁴⁰, le *Guidelines on Mediation for International Investment Disputes*⁴¹, il *Code of Conduct for Arbitrators in International Investment Dispute Resolution*⁴², il *Code of Conduct for Judges in International Investment Dispute Resolution*⁴³ e la *Guide on Access to Credit for Micro-, Small and Medium-sized Enterprise*⁴⁴.

³⁴ Cfr. Brasile (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 73), Bielorussia (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 2), Egitto (ivi, par. 58), Eritrea (ivi, par. 102), Pakistan (ivi, paragrafi 120-121), Arabia Saudita (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 55).

³⁵ Cfr. Liechtenstein (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 70), Ungheria (ivi, par. 88), Paesi Bassi (*Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 8), Portogallo (ivi, par. 12), Slovenia (ivi, par. 42), Irlanda (ivi, par. 45), Sudafrica (ivi, par. 94), Francia (*Summary record of the 11th meeting*, cit., par. 42) e Santa Sede (ivi, par. 110).

³⁶ UN Doc. A/RES/77/249.

³⁷ UN Doc. A/78/17. Cfr. presentazione del rapporto della Commissione UNCITRAL (*Summary record of the 13th meeting*, 16 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.13, par. 76 ss.).

³⁸ Cfr. es. Slovacchia (*Summary record of the 14th meeting*, 16 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.14, par. 25) e Russia (ivi, par. 106).

³⁹ V. es. Canada (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 93) e Vietnam (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 54 s.).

⁴⁰ Il progetto di risoluzione UN Doc. A/C.6/78/L.8 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

⁴¹ Il progetto di risoluzione UN Doc. A/C.6/78/L.8 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

⁴² Il progetto di risoluzione UN Doc. A/C.6/78/L.9 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

⁴³ Il progetto di risoluzione UN Doc. A/C.6/78/L.9 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

⁴⁴ Il progetto di risoluzione UN Doc. A/C.6/78/L.10 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

Per quanto riguarda il futuro programma di lavoro, un numero consistente di delegazioni ha espresso interesse per i diversi aspetti trattati dai *working group*. Molte delegazioni hanno mostrato interesse per i lavori del *Working Group I* sulla bozza dell'*UNIDROIT Model Law on Warehouse Receipts*⁴⁵. Con riferimento al *Working Group II*, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza di affrontare le questioni relative agli standard di condotta degli arbitri⁴⁶, nonché il tema del finanziamento da parte di terzi⁴⁷. Con riguardo al *Working Group III*, numerose delegazioni hanno evidenziato la necessità di avanzare con i lavori relativi alla possibile riforma del sistema di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati⁴⁸, nonché di completare il progetto di disposizioni relative all'*Advisory Centre on International Investment Law*⁴⁹. Molte delegazioni hanno espresso apprezzamento per i progressi del lavoro del *Working Group IV* in materia di economia digitale⁵⁰. In merito al *Working Group V*, alcune delegazioni hanno riconosciuto i progressi nei lavori sulla tracciabilità dei beni in ambito civile⁵¹ e hanno manifestato interesse per i futuri sviluppi riguardanti la legge applicabile alle procedure di insolvenza⁵². Inoltre, diverse delegazioni hanno accolto con favore l'inclusione, in seno al *Working Group VI*, di un nuovo tema, relativo ai documenti di trasporto negoziabili, inclusi quelli multimodali⁵³. Inoltre, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza sia del lavoro dell'UNCITRAL nello studio approfondito di questioni di diritto del commercio internazionale come il mercato volontario di credito di carbonio⁵⁴, sia del suo contributo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁵, all'armonizzazione del settore⁵⁶ e all'offerta di una guida utile per legislatori, politici, tribunali e organi di risoluzione delle controversie⁵⁷. Ancora, è stato ribadito il ruolo dei programmi di *capacity building*⁵⁸ e, nella prospettiva di favorire la partecipazione di tutti i Paesi, diverse delegazioni hanno espresso apprezzamento per i con-

⁴⁵ Così, ad esempio, Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 7), USA (ivi, par. 15), Cile (ivi, par. 24), Regno Unito (ivi, par. 34), Italia (ivi, par. 64), Canada (ivi, par. 94).

⁴⁶ In questo senso, ad esempio, Bielorussia (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 19) e Singapore (ivi, par. 42).

⁴⁷ V. es. Malaysia (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 92).

⁴⁸ Così, ad esempio, Unione europea (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 3), Italia (ivi, par. 64), Francia (ivi, par. 80).

⁴⁹ Cfr. es. Unione europea (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 3), Egitto (ivi, par. 39), Thailandia (ivi, par. 63), Pakistan (ivi, par. 105).

⁵⁰ In questo senso, ad esempio, USA (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 15), Iran (ivi, par. 30), Uganda (ivi, par. 76), Francia (ivi, par. 81), Giappone (ivi, par. 90), Canada (ivi, par. 96).

⁵¹ V. es. Unione europea (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 1), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 9), Regno Unito (ivi, par. 37), Canada (ivi, par. 94).

⁵² Cfr. es. Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 9), Bielorussia (ivi, par. 21), Regno Unito (ivi, par. 37), Canada (ivi, par. 94).

⁵³ In questo senso, ad esempio, Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 10) ed Egitto (ivi, par. 39).

⁵⁴ Così, ad esempio, USA (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 16) e Canada (ivi, par. 95).

⁵⁵ V. es. Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 11), USA (ivi, par. 16), Filippine (ivi, par. 32), Regno Unito (ivi, par. 38), Egitto (ivi, par. 40), Messico (ivi, par. 48), Sudafrica (ivi, par. 52), Cuba (ivi, par. 58), Thailandia (ivi, par. 63), Francia (ivi, par. 80), Canada (ivi, par. 95).

⁵⁶ Cfr. es. Cina (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 47), Cuba (ivi, par. 56), El Salvador (ivi, par. 59).

⁵⁷ Così, ad esempio, Cuba (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 59).

⁵⁸ In questo senso, ad esempio, India (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 81).

tributi versati al Fondo fiduciario UNCITRAL⁵⁹, volti a facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai lavori della Commissione. Infine, si è sottolineata la necessità di garantire una distribuzione geografica equa tra i membri della Commissione⁶⁰. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla sessione successiva⁶¹.

4. *Questioni legate ai lavori della Commissione del diritto internazionale* – Come da prassi, la discussione è stata introdotta da una relazione di sintesi sul contenuto del rapporto della Commissione⁶², presentata dalle giuriste Patrícia Galvão Teles e Nilüfer Oral, che si sono alternate alla presidenza nel corso della 74^a sessione⁶³. Innanzitutto, la CDI ha adottato, in prima lettura, undici *draft conclusions*, accompagnate da un commentario, sui “Principi generali di diritto”, e ha continuato lo studio sull’“Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale”, rinnovando il relativo Gruppo di studio. La Commissione ha poi fatto numerosi progressi nello studio dei seguenti temi: “Risoluzione delle controversie internazionali che coinvolgono organizzazioni internazionali in qualità di parti”, “Prevenzione e repressione della pirateria e della rapina a mano armata in mare” e “Successione degli Stati e responsabilità statale”. Dopo aver nominato Claudio Grossman Guiloff come Relatore speciale sul tema delle “Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale”, la CDI ha invitato gli Stati a presentare osservazioni e commenti sui diciotto *draft articles*, corredati da commentario, adottati al termine della 73^a sessione, in attesa di riprendere a esaminare il tema nel corso della 75^a sessione. Infine, la Commissione ha aggiunto il tema degli “Accordi di diritto internazionale non vincolanti” al suo *long-term programme of work* e ha nominato Mathias Forteau come Relatore speciale, incaricato di presentare il suo primo rapporto nel 2024⁶⁴.

La discussione sul tema “Principi generali di diritto” ha avuto per oggetto l’approvazione di undici *draft conclusions*, accompagnate da un commentario⁶⁵. Al pari delle sessioni precedenti, dopo aver espresso generale apprezzamento per il lavoro della CDI⁶⁶, una larga maggioranza di delegazioni ha concordato con l’utilizzo dell’art. 38, par. 1, lett. c), dello Statuto della Corte internazionale di giustizia come

⁵⁹ Cfr. es. Unione europea (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 5), Austria (ivi, par. 17), Ecuador (ivi, par. 88).

⁶⁰ Così, ad esempio, USA (*Summary record of the 14th meeting*, cit., par. 13).

⁶¹ UN Doc. A/RES/78/103.

⁶² Cfr. *Summary records of the 23rd meeting*, 23 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.23, paragrafi 1-36.

⁶³ UN Doc. A/78/10.

⁶⁴ *Summary records of the 23rd meeting*, cit., paragrafi 4-5.

⁶⁵ Ivi, par. 10 ss.

⁶⁶ V. es. Unione europea (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 41), Singapore (ivi, par. 77), Brasile (ivi, par. 94), Regno Unito (ivi, par. 118), Paesi Bassi (*Summary records of the 24th meeting*, 24 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.24, par. 58), USA (ivi, par. 64), Svizzera (ivi, par. 85), Ecuador (ivi, par. 122), Messico (*Summary record of the 25th meeting*, 25 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.25, par. 2), Repubblica Ceca (ivi, par. 26), Uganda (*Summary record of the 27th meeting*, 27 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.27, par. 19), Sierra Leone (ivi, par. 26), Indonesia (ivi, par. 65), Cina (ivi, par. 70), Grecia (ivi, par. 102), Spagna (ivi, par. 110), Argentina (*Summary record of the 28th meeting*, 27 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.28, par. 4), Giappone (ivi, par. 12), Corea (ivi, par. 14), Costa d’Avorio (ivi, par. 19), Algeria (ivi, par. 23), Libano (ivi, par. 51).

punto di partenza dello studio del Relatore speciale⁶⁷. Alcune delegazioni hanno osservato che le *draft conclusions* avrebbero potuto tenere maggiormente in considerazione la prassi delle organizzazioni internazionali⁶⁸. Si sono altresì reiterate le divergenze di opinioni sull'esistenza di due categorie di principi generali (quelli comuni agli ordinamenti interni e quelli formati "direttamente" nell'ordinamento internazionale)⁶⁹. Inoltre, diverse delegazioni hanno espresso dubbi rispetto alla rilevanza delle *draft conclusion* 8 e 9, relative rispettivamente alla funzione delle decisioni giudiziarie e della dottrina ai fini dell'identificazione dei principi generali di diritto, sottolineando come la Commissione si stia occupando già del tema nei lavori sui "Mezzi sussidiari per la determinazione delle norme di diritto internazionale"⁷⁰. Si è inoltre proposto di aggiungere una *draft conclusion* dedicata alla funzione svolta da altri mezzi sussidiari per la determinazione di principi generali di diritto, con particolare riferimento alle risoluzioni degli organi delle Nazioni Unite e ai lavori di organismi internazionali di esperti⁷¹. Infine, si è reiterata la richiesta di chiarimenti sulla distinzione tra principi generali di diritto e altre fonti di diritto internazionale⁷².

Con riferimento al tema dell'"Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale", il lavoro svolto dal Gruppo di studio e dai due *co-chair* è stato accolto con favore dalle delegazioni, che hanno apprezzato il supplemento al primo *issues paper* sul sotto-tema del diritto del mare⁷³, nonché la predisposizione di una bibliografia su questioni di diritto del mare connesse al problema dell'innalzamento del livello del mare⁷⁴. Le delegazioni hanno sottolineato che si

⁶⁷ Così, ad esempio, Cile (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 92) e India (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 33).

⁶⁸ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 41), Bielorussia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 6), Estonia (ivi, par. 39), Camerun (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 108).

⁶⁹ Per le opinioni favorevoli v. es. Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 62), Polonia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 34), Paesi Bassi (ivi, par. 58), Ecuador (ivi, par. 124), Irlanda (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 39), Perù (ivi, par. 47), Uganda (*Summary records of the 27th meeting*, cit., par. 21), Indonesia (ivi, par. 68), Spagna (ivi, par. 111), Palestina (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 76). Per quelle contrarie o dubbiose v. es. Brasile (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 96), Francia (ivi, par. 107), Bielorussia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 10), Austria (ivi, par. 17), USA (ivi, par. 65), Cile (ivi, par. 94), Israele (ivi, par. 106), Iran (ivi, par. 111), Repubblica Ceca (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 28), Cuba (ivi, par. 110), Russia (*Summary records of the 27th meeting*, cit., par. 53), Croazia (ivi, par. 58), Cina (ivi, par. 70), Giamaica (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 29).

⁷⁰ In questo senso, ad esempio, Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 59), Slovacchia (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 19), Colombia (*Summary records of the 27th meeting*, cit., par. 40).

⁷¹ V. es. Portogallo (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 80), Giamaica (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 29), Palestina (ivi, par. 76).

⁷² Cfr. es. Italia (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 125), Bielorussia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 10), Portogallo (ivi, par. 80), Giappone (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 12), Corea (ivi, par. 14).

⁷³ UN Doc. A/CN.4/761 e A/CN.4/761/Add.1.

⁷⁴ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 49), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 69), Singapore (ivi, par. 81), Australia (ivi, par. 88), Brasile (ivi, par. 98), Austria (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 24), Estonia (ivi, par. 43), Ungheria (ivi, par. 50), Paesi Bassi (ivi, par. 59), Messico (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 7), Romania (ivi, par. 13), Slovacchia (ivi, par. 21), Repubblica Ceca (ivi, par. 29), India (ivi, par. 36), Perù (ivi, par. 49), Thailandia (ivi, par. 69), Russia (*Summary records of the 26th meeting*, cit., par. 58), Papua Nuova Guinea (ivi, par. 88), Grecia (ivi, par. 107), Spagna (ivi, par. 113), Corea (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 15), Tonga (ivi, par. 15).

tratta di un fenomeno strettamente legato al cambiamento climatico⁷⁵, ribadendo l'urgente necessità di farvi fronte tenendo conto che si tratta di una sfida globale che colpisce in modo particolare le piccole isole⁷⁶. Alcune delegazioni hanno inoltre rilevato che i pareri sul cambiamento climatico, chiesti rispettivamente al Tribunale internazionale del diritto del mare e alla Corte internazionale di giustizia, saranno importanti per i lavori della Commissione sul tema⁷⁷. Le delegazioni hanno sottolineato il valore fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la necessità di preservarne l'integrità, ribadendo che il Gruppo di studio non dovrebbe proporre modifiche alla Convenzione e che eventuali soluzioni o osservazioni dovrebbero rimanere coerenti con l'attuale assetto del diritto internazionale del mare⁷⁸. In proposito, le delegazioni hanno ribadito l'importanza della prevedibilità e della stabilità delle linee di base⁷⁹; al tempo stesso, è stato osservato che la prassi degli Stati non è sufficiente a stabilire l'esistenza una regola chiara né in favore di linee di base mobili né di quelle fisse⁸⁰ e si è sottolineato che vi è una differenza tra il congelamento delle linee di base e il semplice mancato aggiornamento delle stesse⁸¹. Ancora, diverse delegazioni hanno osservato che il principio dell'*uti possidetis iuris* si applica solo nei casi di successione tra Stati ed è dubbio che esso possa offrire una soluzione al problema dell'innalzamento del livello del mare⁸². È stato inoltre accolto con favore l'approccio prudente adottato nel supplemento riguardo all'applicabilità del principio *rebus sic stantibus*: secondo alcune delegazioni, infatti, l'innalzamento del livello del mare non configura un mutamento fondamentale delle circostanze ai sensi dell'art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il quale, peraltro, non si applica ai trattati che stabiliscono confini marittimi⁸³.

⁷⁵ In questo senso, ad esempio, Isole Fiji (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 55), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 69), Singapore (ivi, par. 81 s.), Australia (ivi, par. 88), Bielorussia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 25), Estonia (ivi, par. 50), Croazia (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 61).

⁷⁶ V. es. Regno Unito (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 119), Iran (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 113), Samoa (anche in rappresentanza delle piccole isole del Pacifico) (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 2), Micronesia (ivi, par. 51).

⁷⁷ Così, ad esempio, Unione europea (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 57), Australia (ivi, par. 91), Francia (ivi, par. 110), Austria (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 21), Bangladesh (ivi, par. 90), Cile (ivi, par. 95), Iran (ivi, par. 118), Messico (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 9), Romania (ivi, par. 13), India (ivi, par. 37), Vietnam (ivi, par. 89), Papua Nuova Guinea (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 85).

⁷⁸ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 50 s.), Brasile (ivi, par. 98), Regno Unito (ivi, par. 121), Italia (ivi, par. 127), Austria (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 27), Svizzera (ivi, par. 91), Romania (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 14), Slovacchia (ivi, par. 22), Repubblica Ceca (ivi, par. 30), Irlanda (ivi, par. 42), Russia (*Summary records of the 26th meeting*, cit., par. 61).

⁷⁹ In questo senso, ad esempio, USA (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 27), Slovacchia (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 23), Camerun (ivi, par. 100), Indonesia (*Summary records of the 27th meeting*, cit., par. 68), Spagna (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 107).

⁸⁰ V. es. Francia (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 98).

⁸¹ Cfr. es. Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 72).

⁸² Cfr. es. Estonia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 44), Iran (ivi, par. 116), Armenia (*Summary records of the 27th meeting*, cit., par. 99), Lettonia (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 9).

⁸³ Cfr. es. Francia (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 109), Estonia (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 45), Cile (ivi, par. 98), Camerun (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 101), Lettonia (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 8), Cipro (ivi, par. 46).

In merito agli sviluppi futuri, sono state avanzate diverse proposte. È stato osservato che, sulla base delle ricerche già svolte, la Commissione potrebbe elaborare delle linee guida, dove indicare soluzioni giuridiche a problemi concreti⁸⁴. È stato inoltre rilevato che per i sottotemi relativi alla soggettività degli Stati il rapporto finale del Gruppo di studio potrebbe rappresentare l'esito più appropriato dei lavori, mentre per le questioni attinenti al diritto del mare sarebbe preferibile l'elaborazione di proposte più concrete di riforma⁸⁵.

Il tema "Risoluzione delle controversie che coinvolgono organizzazioni internazionali in qualità di parti" è stato affrontato alla luce del primo rapporto del Relatore speciale August Reinisch⁸⁶, accompagnato dalla discussione sulle due *draft guidelines* provvisoriamente adottate dalla CDI. Le delegazioni hanno accolto con generale favore il lavoro della Commissione⁸⁷, pur rilevando che diversi aspetti delle linee guida necessitano di ulteriori chiarimenti. In proposito, un gruppo di delegazioni ha sottolineato la necessità di individuare un bilanciamento tra i privilegi e le immunità spettanti alle organizzazioni internazionali e l'esigenza di garantire un effettivo accesso alla giustizia, soprattutto nei casi in cui manchino rimedi alternativi⁸⁸.

Con riferimento alla *draft guideline* 1, che disciplina l'ambito di applicazione del Progetto, alcune delegazioni hanno accolto favorevolmente la soppressione dell'aggettivo «international» dal titolo del tema e dal testo della *guideline*, poiché consente di ricomprendere tutte le controversie che coinvolgono organizzazioni internazionali dinanzi a giurisdizioni interne o internazionali⁸⁹. Altre delegazioni hanno invece espresso riserve, osservando che tale scelta rischia di ampliare eccessivamente l'oggetto dei lavori⁹⁰. Quanto alla *draft guideline* 2, dedicata alle definizioni, numerose delegazioni hanno apprezzato quella di organizzazione internazionale contenuta alla lett. a)⁹¹, mentre altre hanno ritenuto preferibile riprendere integralmente la definizione prevista dall'art. 2 degli Articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, sottolineando l'esigenza di mantenere coerenza tra i due lavoro-

⁸⁴ Così, ad esempio, Sudafrica (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 79).

⁸⁵ V. es. Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 76), Ungheria (*Summary records of the 24th meeting*, cit., par. 51), Messico (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 9), Romania (ivi, par. 14).

⁸⁶ UN Doc. A/CN.4/756, *First report on the settlement of international disputes to which international organizations are parties*, by August Reinisch, *Special Rapporteur*.

⁸⁷ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 95), Bielorussia (ivi, par. 103), Brasile (*Summary records of the 29th meeting*, 31 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.29, par. 2), USA (ivi, par. 7), Austria (ivi, par. 14), Italia (ivi, par. 21), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 67), Thailandia (*Summary records of the 30th meeting*, 31 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, A/C.6/78/SR.30, par. 2).

⁸⁸ In questo senso, ad esempio, Paesi Bassi (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 101), Austria (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 13), Messico (ivi, par. 98), Grecia (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 58).

⁸⁹ V. es. Paesi Bassi (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 101), Cile (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 63), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 68), Portogallo (ivi, par. 77), Thailandia (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 3), Camerun (ivi, par. 29), Argentina (ivi, par. 87).

⁹⁰ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 96), Francia (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 28), Polonia (ivi, par. 48).

⁹¹ V. es. Bielorussia (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 107), Portogallo (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 77), Thailandia (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 4).

ri⁹². Analogamente, la definizione di controversia indicata alla lett. b) è stata accolta positivamente da varie delegazioni⁹³, mentre altre ne hanno messo in discussione il valore aggiunto⁹⁴. Alcune delegazioni hanno rilevato che la formulazione, molto ampia, sembrerebbe ricomprendere sia controversie di diritto internazionale sia, in via generale, controversie di carattere privatistico⁹⁵.

La discussione sul tema “Prevenzione e repressione della pirateria e della rapina a mano armata in mare” è stata affrontata alla luce del primo rapporto del Relatore speciale Yacouba Cissé⁹⁶, del *memorandum* preparato dal Segretariato su richiesta della Commissione⁹⁷, nonché dei tre *draft articles*, con commentario allegato, proposti dal Relatore speciale e provvisoriamente adottati dalla CDI. Le delegazioni hanno espresso generale apprezzamento per il lavoro della Commissione sul tema, così come per l’ampia ricognizione della prassi legislativa e giurisprudenziale degli Stati contenuta nel rapporto del Relatore speciale⁹⁸. Un gruppo nutrito di delegati ha accolto con favore l’impegno della CDI a non modificare definizioni già consolidate, facendo particolare attenzione a quelle che trovano riconoscimento espresso nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, considerata il riferimento normativo in materia⁹⁹. È stato inoltre osservato che la pirateria rappresenta l’unico reato per il quale l’applicabilità della giurisdizione universale è prescritta dal diritto internazionale generale¹⁰⁰. Con riferimento al *draft article* 1, relativo alle fattispecie oggetto dei lavori, le delegazioni hanno accolto con favore l’inclusione, accanto alla pirateria, della distinta fattispecie della rapina a mano armata in mare¹⁰¹. Parimenti apprezzata è stata l’estensione dell’ambito della disposizione alle misure di prevenzione¹⁰², sebbene alcune delegazioni abbiano sollecitato ulteriori chiarimenti circa il contenuto concreto di tale nozione¹⁰³. In questo contesto, è stata valutata positivamente l’affermazione, contenuta nel commentario, secondo cui la repressione non implica necessariamente l’avvio di indagini o procedimenti penali¹⁰⁴. Infine, è stato

⁹² Così, ad esempio, Brasile (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 3), Singapore (ivi, par. 43), Slovacchia (ivi, par. 111), Repubblica Ceca (ivi, par. 121).

⁹³ Cfr. es. Brasile (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 4), Austria (ivi, par. 15), Filippine (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 91).

⁹⁴ V. es. Austria (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 15).

⁹⁵ Cfr. es. Repubblica Ceca (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 124).

⁹⁶ UN Doc. A/CN.4/758, *First report on prevention and repression of piracy and armed robbery at sea, by Yacouba Cissé, Special Rapporteur*.

⁹⁷ UN Doc. A/CN.4/757, *Prevention and repression of piracy and armed robbery at sea, Memorandum by the Secretariat*.

⁹⁸ Così, ad esempio, Unione europea (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 99 s.), Bielorussia (ivi, par. 102), Gruppo dei Paesi del Nord (*Summary records of the 29th meeting*, cit., paragrafi 70-72), El Salvador (ivi, par. 149), Iran (ivi, par. 170), Guatemala (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 51).

⁹⁹ V. es. Bielorussia (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 109), Francia (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 31), Regno Unito (ivi, par. 38), Singapore (ivi, par. 46), Polonia (ivi, par. 50), Germania (ivi, par. 56), Slovacchia (ivi, par. 115), Iran (ivi, par. 173), Guatemala (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 51).

¹⁰⁰ In questo senso, ad esempio, Bielorussia (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 110), Italia (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 26), Regno Unito (ivi, par. 38), Messico (ivi, par. 101), Iran (ivi, par. 182).

¹⁰¹ Cfr. es. Portogallo (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 80) e Cina (ivi, par. 89).

¹⁰² Così, ad esempio, Vietnam (*Summary records of the 28th meeting*, cit., par. 117), Germania (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 56), Portogallo (ivi, par. 80).

¹⁰³ V. es. Gibuti (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 46).

¹⁰⁴ V. es. Regno Unito (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 37).

rilevato che, in linea con la Parte II della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, spetta allo Stato costiero l'esercizio della giurisdizione sugli atti di rapina a mano armata in mare¹⁰⁵, ed è stata accolta con favore l'osservazione della Commissione secondo cui la giurisdizione universale non trova applicazione con riguardo a tale fattispecie¹⁰⁶.

La discussione sul tema "Mezzi sussidiari per la determinazione delle norme di diritto internazionale" è stata affrontata alla luce del primo rapporto del Relatore speciale¹⁰⁷ e del *memorandum* preparato dal Segretario¹⁰⁸, volto a identificare elementi del lavoro precedente della Commissione particolarmente rilevanti per l'argomento. Il Relatore speciale ha proposto cinque *draft conclusions*, di cui la Commissione ha provvisoriamente adottato le prime tre, con annesso commentario, e ha preso nota delle ultime due, adottate temporaneamente dal *drafting committee*¹⁰⁹. Dopo aver espresso generale apprezzamento per il lavoro della Commissione sul tema¹¹⁰, le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di discutere anche di aspetti pratici utili agli operatori del diritto¹¹¹. È stata apprezzata la preparazione di una bibliografia in più lingue, mentre alcune delegazioni hanno suggerito di redigere un commentario più sintetico¹¹².

Con riferimento alla *draft conclusion 1*, relativa all'oggetto delle conclusioni, le delegazioni hanno accolto positivamente la coerenza del testo con l'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, ribadendo che i mezzi sussidiari svolgono una funzione meramente ausiliaria e non costituiscono fonti autonome di diritto internazionale¹¹³. Alcune delegazioni hanno tuttavia sollecitato un ulteriore chiarimento sul significato dell'espressione «determination of rules of international law», suggerendo alla CDI di chiarire efficacemente la differenza tra interpretazione e individuazione delle regole giuridiche¹¹⁴. Quanto alla *draft conclusion 2*, relativa alle categorie dei mezzi sussidiari, da un lato, è stato sottolineato che la nozione di decisione elaborata dalla CDI non dovrebbe ampliare indebitamente il perimetro tracciato dall'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia¹¹⁵; dall'altro, sono emerse posizioni divergenti circa la possibilità di includere decisioni

¹⁰⁵ Così, ad esempio, Iran (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 171).

¹⁰⁶ In questo senso, ad esempio, Italia (*Summary records of the 29th meeting*, cit., par. 26), Singapore (ivi, par. 47), Messico (ivi, par. 101), Iran (ivi, par. 182).

¹⁰⁷ UN Doc. A/CN.4/760, *First report on subsidiary means for the determination of rules of international law*, by Charles Chernor Jalloh, *Special Rapporteur*.

¹⁰⁸ UN Doc. A/CN.4/759.

¹⁰⁹ *Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 29.

¹¹⁰ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 105), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 111), USA (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 17).

¹¹¹ Così, ad esempio, Thailandia (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 2) e Repubblica Ceca (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 59).

¹¹² V. es. Brasile (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 11), Austria (ivi, par. 20), Ungheria (ivi, par. 64), Messico (*Summary record of the 32nd meeting*, 1° novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.32, par. 8).

¹¹³ Cfr. es. Unione europea (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 106), Gruppo dei Paesi del Nord (ivi, par. 111), Romania (ivi, par. 121), Irlanda (ivi, par. 145), Italia (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 25), Messico (*Summary record of the 32nd meeting*, cit., par. 9), Uganda (ivi, par. 22), Estonia (*Summary record of the 33rd meeting*, 2 novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.33, par. 28).

¹¹⁴ In questo senso, ad esempio, Polonia (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 43).

¹¹⁵ Così, ad esempio, Repubblica Ceca (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 62) e Thailandia (ivi, par. 117).

arbitrali, pareri consultivi e atti di organi quasi-giurisdizionali, nonché circa il peso da attribuire al lavoro collettivo di gruppi di esperti rispetto alle opinioni individuali della dottrina¹¹⁶. Una parte delle delegazioni ha inoltre espresso riserve sull'eventuale riconoscimento di ulteriori mezzi sussidiari, richiamando la necessità di aggiornare l'elenco solo in presenza di sufficiente prassi degli Stati e di evitare un'estensione eccessiva delle categorie tradizionali¹¹⁷. Infine, con riguardo alla *draft conclusion* 3, relativa ai criteri generali di valutazione dei mezzi sussidiari, numerose delegazioni hanno accolto con favore l'enfasi posta sulla rappresentatività e sulla qualità del ragionamento giuridico¹¹⁸, pur segnalando le difficoltà applicative di alcuni criteri e l'opportunità di chiarirne la portata nel commentario¹¹⁹. In conclusione, è emerso un ampio sostegno per la forma delle *draft conclusions* quale esito finale dei lavori, accompagnato dall'invito a precisarne lo *status* e la funzione ausiliaria nell'economia complessiva delle fonti del diritto internazionale¹²⁰.

Riguardo al tema "Successione degli Stati e responsabilità statale", è stato ricordato che, essendo giunto al termine l'incarico del Relatore speciale Pavel Šturma, la CDI ha istituito un Gruppo di lavoro a composizione aperta, incaricato di valutare le possibili modalità di prosecuzione dei lavori¹²¹. Diverse delegazioni hanno preso atto di tale decisione, congratulandosi per la nomina del Presidente del Gruppo¹²². Un gruppo di delegazioni ha condiviso la scelta di non procedere, allo stato, alla designazione di un nuovo Relatore speciale¹²³, mentre altre hanno espresso una posizione contraria, ritenendo che tale opzione non rispecchia l'orientamento prevalente degli Stati, premendo sulla necessità di una nuova nomina¹²⁴. È stata infine accolta con favore l'idea di ricostituire il Gruppo di lavoro in occasione della 75^a sessione della CDI, per proseguire la riflessione e formulare una proposta sul futuro dei lavori¹²⁵.

5. *Altri temi in discussione* – Il dibattito sulla responsabilità penale dei funzionari delle Nazioni Unite e degli esperti in missione è stato esteso, ma senza elementi di novità¹²⁶. È stato riconosciuto il ruolo cruciale svolto da tali soggetti nel creare le

¹¹⁶ Cfr. Unione europea (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 107), Repubblica Ceca (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 61), Romania (ivi, par. 122).

¹¹⁷ Per l'approccio restrittivo v. es. Regno Unito (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 37 s.) e Germania (ivi, par. 41). Per quello estensivo v. es. Ungheria (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 61) e Paesi Bassi (ivi, par. 70).

¹¹⁸ In questo senso, ad esempio, Francia (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 33), Cile (ivi, par. 81), Messico (*Summary record of the 32nd meeting*, cit., par. 11).

¹¹⁹ Così, ad esempio, Slovacchia (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 129), Israele (ivi, par. 140), Cuba (*Summary record of the 32nd meeting*, par. 3 s.).

¹²⁰ Cfr. es. Brasile (*Summary records of the 31st meeting*, cit., par. 11).

¹²¹ *Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 33.

¹²² Cfr. Armenia (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 84), Austria (*Summary record of the 31st meeting*, 1^o novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.31, par. 24), Polonia (ivi, par. 46), Bielorussia (ivi, par. 53), Ecuador (ivi, par. 113), Kenya (*Summary record of the 33rd meeting*, cit., par. 13).

¹²³ V. Armenia (*Summary records of the 30th meeting*, cit., par. 84), Corea (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 10), Paesi Bassi (ivi, par. 74), Thailandia (ivi, par. 125).

¹²⁴ In questo senso, ad esempio, Repubblica Ceca (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 55).

¹²⁵ Cfr. Sudafrica (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 152), Filippine (*Summary record of the 32nd meeting*, cit., par. 20), Perù (ivi, par. 57).

¹²⁶ Per la discussione in sede di Commissione, v. *Summary record of the 8th meeting*, 10 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.8, par. 1 ss., *Summary record of the 9th meeting*,

condizioni per una pace duratura, proteggere la popolazione civile e supportare lo sviluppo sostenibile, condannandone al contempo le condotte criminose, incluse quelle integranti sfruttamento e abuso sessuale. A tal proposito, le delegazioni hanno richiamato la risoluzione dell'Assemblea generale sull'azione delle Nazioni Unite contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale¹²⁷, nonché le risoluzioni di *follow-up*, adottate su base annuale, e hanno ribadito che tali condotte minano la fiducia degli Stati di sede e delle loro popolazioni nei confronti dell'ONU, compromettendone l'integrità, l'imparzialità e la credibilità. I delegati hanno inoltre reiterato il proprio pieno sostegno alla politica di "tolleranza zero" verso i crimini commessi dal personale in missione, sollecitando gli Stati membri ad adottare misure preventive in proposito. È stata apprezzata la strategia adottata dal Segretario generale per migliorare il sistema di prevenzione e repressione dei reati commessi da funzionari ed esperti in missione e alcune delegazioni hanno appoggiato la raccomandazione contenuta nel rapporto del Segretario generale¹²⁸, che esorta gli Stati membri a incoraggiare le agenzie dell'ONU a mettere in atto politiche e procedure coerenti nelle indagini relative ai crimini commessi da personale non rientrante nell'ambito di applicazione delle risoluzioni dell'Assemblea generale relative ai funzionari e agli esperti in missione. In questo contesto, è stato inoltre espresso apprezzamento per l'enfasi posta dal Segretario generale sulla responsabilità per frode.

Si è altresì tornati a sottolineare che la principale responsabilità di indagare e perseguire i colpevoli spetta agli Stati di nazionalità dei funzionari e degli esperti in missione. I Paesi che non lo hanno fatto sono stati esortati a istituire la propria giurisdizione su tali crimini, mentre quelli che già la prevedono sono stati sollecitati a esercitarla per evitare l'impunità. Alcune delegazioni hanno condiviso normative nazionali che permettono di perseguire tali reati, evidenziando la necessità che tutti gli Stati adottino misure adeguate a evitare l'impunità, colmando eventuali lacune giurisdizionali. Si è ribadito che l'immunità non deve comportare impunità e che l'esercizio della giurisdizione non deve pregiudicare i privilegi e le immunità dei funzionari delle Nazioni Unite, in linea con il diritto internazionale. È stata altresì evidenziata l'importanza di rispettare il giusto processo e lo Stato di diritto, inclusa la protezione delle comunicazioni riservate per evitare stigmatizzazioni ingiustificate e garantire la riabilitazione degli innocenti, ed è stata ricordata la necessità di proteggere testimoni e informatori. Le delegazioni hanno insistito sul ruolo della cooperazione internazionale e di quella tra Nazioni Unite e Stati membri, al fine di rafforzare le capacità di questi ultimi, sottolineando come tale supporto possa colmare le lacune giurisdizionali.

A tal proposito, gli Stati membri sono stati incoraggiati a condividere le esperienze di indagini e procedimenti giudiziari riguardanti i crimini commessi dai loro cittadini in qualità di funzionari delle Nazioni Unite. È stata poi enfatizzata l'importanza della comunicazione tempestiva e trasparente tra il Segretariato e gli Stati di nazionalità riguardo alle condotte criminose, esprimendo preoccupazione per i casi non segnalati e incoraggiando a migliorare la comunicazione su questioni penali. Si è ribadita la necessità di misure preventive, come la formazione del personale prima e durante le missioni, per promuovere la consapevolezza degli standard di

cit., par. 1 ss., *Summary record of the 37th meeting*, 17 novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.37, par. 1 ss.

¹²⁷ UN Doc. A/RES/71/278 (adottata per *consensus*).

¹²⁸ UN Doc. A/78/275.

condotta dell'ONU. È stata sottolineata l'esigenza di proteggere e sostenere le vittime di sfruttamento e abuso sessuale da parte del personale delle Nazioni Unite, sensibilizzandole ai programmi di sostegno disponibili. In proposito, alcune delegazioni hanno menzionato il contributo volontario da loro versato al Fondo fiduciario per le vittime, esortando gli altri Stati membri a contribuire. Quanto agli sviluppi futuri, analogamente alle sessioni precedenti, l'idea di elaborare una convenzione in materia continua a suscitare opinioni contrastanti tra le delegazioni favorevoli e quelle che la considerano prematura. Infine, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori all'anno successivo¹²⁹.

La discussione sul Programma di assistenza delle Nazioni Unite per l'insegnamento, lo studio, la diffusione e il più ampio apprezzamento del diritto internazionale ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei dibattiti svoltisi nelle sessioni precedenti¹³⁰. Dopo aver accolto con favore il rapporto del Segretario generale¹³¹, le delegazioni hanno lodato il ruolo svolto dal Programma nel rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, nella promozione del principio della *rule of law* e della cooperazione interstatale, e nel raggiungimento dell'obiettivo 16 di sviluppo sostenibile. È stato osservato che la formazione offerta dal Programma di assistenza ha consentito, nel corso degli anni, a generazioni di giuristi governativi, magistrati e diplomatici di tutto il mondo di acquisire una migliore comprensione del diritto internazionale, a beneficio della comunità internazionale nel suo complesso. Ancora, si è rinnovato l'apprezzamento per il contributo offerto dalla *Codification Division* dell'Ufficio per gli affari legali nel promuovere la diffusione del diritto internazionale in modo inclusivo, esplorando mezzi innovativi per il perseguimento degli obiettivi del Programma nonostante le sfide poste dalla pandemia. A tal proposito, le delegazioni hanno ribadito come la Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale sia una risorsa preziosa per la ricerca e l'insegnamento, e si è rinnovato l'invito a svilupparla ulteriormente anche attraverso la registrazione delle sessioni della *Codification Division* in varie sedi, così da promuovere una più ampia rappresentazione geografica e linguistica nella Biblioteca stessa. Si è reiterato il sostegno per il lancio di una mini-serie della Biblioteca audiovisiva, volta a fornire una panoramica generale degli argomenti principali del diritto internazionale, soprattutto per coloro che hanno solo conoscenze di base, ed è stata ribadita l'importanza della creazione di un podcast per migliorare l'accessibilità delle lezioni. Con lo stesso fine, molte delegazioni hanno avanzato delle proposte per rendere il sito *web* della Biblioteca audiovisiva più intuitivo e di più agevole consultazione. Le delegazioni hanno rinnovato il proprio sostegno all'*International Law Fellowship Programme* e ai corsi regionali, quali occasioni per scambiare idee e condividere conoscenze. A tal proposito, i delegati hanno accolto con favore la ripresa di tali programmi di formazione in presenza, pur sottolineando, vista l'esperienza della pandemia, l'opportunità di pianificare il ricorso a programmi di formazione virtuale qualora, in virtù di circostanze eccezionali, tale modalità dovesse essere l'unica possibile per lo svolgimento delle attività didattiche.

¹²⁹ UN Doc. A/RES/78/102.

¹³⁰ Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 21st meeting*, 20 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.21, par. 1 ss.; *Summary record of the 22nd meeting*, 20 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, UN Doc. A/C.6/78/SR.22, par. 1 ss.; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 1-5.

¹³¹ UN Doc. A/78/514.

Infine, si è evidenziata l'importanza del multilinguismo per garantire l'accesso alle attività del Programma, incluso il materiale raccolto nella Biblioteca audiovisiva, in condizioni di parità e alcune delegazioni si sono anche espresse a favore di una maggiore diversità nella selezione dei docenti, anche in termini di tradizioni giuridiche, equilibrio di genere e competenze accademiche e professionali. Analogamente a quanto rilevato in passato, le delegazioni hanno rimarcato la necessità di assicurare il finanziamento regolare delle attività del Programma, incoraggiando gli Stati a contribuire in tal senso. Ancora una volta, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il Programma presso istituzioni accademiche, pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni, affinché studenti, giovani studiosi e professionisti possano conoscere e beneficiare delle sue iniziative. L'Assemblea generale, a conclusione del dibattito, ha adottato una risoluzione con cui ha individuato le iniziative da sovvenzionare con fondi di bilancio ordinario, invitando gli Stati e gli altri enti interessati a sostenere il Programma tramite donazioni, e ha espresso apprezzamento per gli sforzi posti in essere dalla *Codification Division* al fine di rendere tutte le lezioni della Biblioteca audiovisiva disponibili sotto forma di podcast e aggiornare tutte le pubblicazioni giuridiche delle Nazioni Unite¹³².

La discussione sul tema dell'espulsione degli stranieri è stata poco produttiva¹³³, poiché ha ricalcato in buona parte le posizioni espresse durante la 75^a sessione sul Progetto di articoli elaborato dalla CDI¹³⁴. Si è ribadita l'importanza dell'argomento, sottolineandone altresì la complessità e attualità. Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione rispetto al contenuto del Progetto, sottolineando le persistenti divergenze di opinioni tra gli Stati e, a tal proposito, altre hanno evidenziato che le disposizioni in esso contenuto non riflettono il diritto consuetudinario. Ancora una volta, si sono registrate opinioni divergenti circa l'adozione di una convenzione in materia. Infine, alcune delegazioni hanno proposto l'istituzione, in seno alla VI Commissione, di un Gruppo di lavoro incaricato di discutere del futuro del Progetto di articoli. L'Assemblea generale ha rinviato la discussione alla 81^a sessione¹³⁵.

Per quanto riguarda il rapporto del Comitato speciale sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione¹³⁶, si è ribadita l'importanza del Comitato e si è espresso rammarico per il mancato raggiungimento del consenso necessario all'adozione di un rapporto completo sui lavori dello stesso nel 2023¹³⁷. Le delegazioni hanno reiterato l'invito affinché il Comitato trovi un equilibrio tra gli organi principali delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Assemblea generale, al Consiglio economico e sociale e al Consiglio di sicurezza, ribadendo ancora una volta la necessità di una riforma di quest'ultimo e reiterando le preoccupazioni per la sua ingerenza rispetto al ruolo dell'Assemblea generale. Con riferimento al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, diverse delegazioni hanno

¹³² UN Doc. A/RES/78/107.

¹³³ Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 34th meeting*, 2 novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.34, par. 24 ss.; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 57-60.

¹³⁴ UN Doc. A/69/10.

¹³⁵ UN Doc. A/RES/78/110.

¹³⁶ UN Doc. A/RES/78/33.

¹³⁷ Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 22nd meeting*, cit., par. 35 ss.; *Summary record of the 33rd meeting*, 2 novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.33, par. 24 ss.

mostrato preoccupazione rispetto alle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza, le quali devono rappresentare l'*extrema ratio*, in linea con il dettato della Carta ONU e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare di quello a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario, sottolineando che le condizioni per la loro adozione e revoca così come il loro obiettivo dovrebbero essere definiti con chiarezza. A tal proposito, alcune delegazioni hanno ribadito che il Consiglio di sicurezza deve tener conto, nella definizione dei regimi sanzionatori, della necessità di evitare effetti socioeconomici e umanitari indesiderati a scapito della popolazione civile. Ancora, alcune delegazioni hanno mostrato apprensione per l'uso di sanzioni unilaterali, mentre altre hanno sottolineato l'importanza e la legittimità delle c.d. *targeted sanctions* come strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Si è altresì nuovamente espresso apprezzamento per il rapporto e per i *briefing* periodici del Segretariato sul documento *Introduction and Implementation of Sanctions Imposed by the United Nations*, adottato dall'Assemblea generale nel 2009, ma diverse delegazioni hanno chiesto ulteriori informazioni sugli effetti a breve e lungo termine delle sanzioni sul godimento dei diritti socioeconomici e sulle conseguenze umanitarie¹³⁸. A tal proposito, alcune delegazioni hanno incoraggiato un ulteriore esame delle varie proposte sottoposte al Comitato, comprese quelle presentate da Iran, Repubblica Araba Siriana, Cuba, Bielorussia e Federazione Russa.

Un gruppo nutrito di delegazioni ha espresso il proprio sostegno per il *working paper* presentato dal Messico, che invita il Comitato speciale a esaminare gli aspetti sostanziali e procedurali dell'art. 51 in materia di legittima difesa, nonché per la proposta della Federazione Russa di creare un sito *web* e di aggiornare l'*Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes*. Rispetto a tale tema, un gruppo ha riconosciuto il ruolo centrale della Corte internazionale di giustizia, mentre altri si sono riferiti al capitolo VI della Carta ONU, in particolare agli articoli 33 e 34, e alla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati. Le delegazioni hanno inoltre sottolineato l'importanza del dibattito tematico annuale sui mezzi di regolamento pacifico delle controversie, che nell'anno in esame si è concentrato sugli accordi regionali e le organizzazioni internazionali (art. 52 della Carta ONU), e hanno accolto con favore l'opportunità di discutere, durante la 69^a sessione, il sotto-tema relativo allo scambio di informazioni sulle prassi statali in materia di ricorso ai buoni uffici. Comune apprezzamento è stato anche espresso circa l'avanzamento nella preparazione delle raccolte di prassi del Consiglio di sicurezza e delle Nazioni Unite (*Repertoire of the Practice of the Security Council* e *Repertory of Practice of United Nations Organs*), rispetto alle quali si sono richiesti sforzi per ridurre gli arretrati e pubblicare il materiale in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Relativamente al prosieguo dei lavori, si sono contrapposte tre posizioni: la prima ha appoggiato la discussione su tutti i temi e gli argomenti in agenda, la seconda ha espresso la preoccupazione che questo comporti una duplicazione degli sforzi condotti in altre sedi di dibattito, la terza ha invitato il Comitato speciale a confrontarsi su nuovi temi. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha rinviato la discussione alla 79^a sessione¹³⁹.

¹³⁸ UN Doc. A/RES/64/115.

¹³⁹ UN Doc. A/RES/78/111.

Al pari delle sessioni precedenti, la discussione sul principio della *rule of law* a livello interno ed internazionale è stata corposa¹⁴⁰. Le delegazioni hanno ringraziato il Segretario generale delle Nazioni Unite per il rapporto annuale sulle attività condotte dall'Organizzazione per la promozione della *rule of law*¹⁴¹. Diverse delegazioni hanno accolto con favore la decisione del Segretario generale di sviluppare una nuova visione dello Stato di diritto, volta a promuovere un approccio incentrato sulle persone e sensibile alle questioni di genere, mentre altre hanno espresso preoccupazione per il deterioramento globale dello Stato di diritto, emerso dal rapporto. Allo stesso tempo, si è menzionato che quest'ultimo deve coprire la dimensione nazionale e internazionale dello Stato di diritto in pari misura. In proposito, alcune delegazioni hanno lamentato il trattamento di questioni non direttamente connesse al tema dello Stato di diritto e conseguentemente hanno richiesto che in futuro il rapporto sia presentato in maniera più oggettiva, neutrale e bilanciata.

Nelle loro osservazioni generali, come già in passato, molte delegazioni hanno sottolineato il ruolo fondamentale del principio della *rule of law* per l'avanzamento dei tre pilastri delle Nazioni Unite (mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutela dei diritti umani e sviluppo socioeconomico), così come per il perseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), in particolare il 16, e per facilitare l'accesso alla giustizia per tutti. In proposito, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza dei programmi di assistenza legale a livello nazionale.

Alcune delegazioni hanno enfatizzato l'importanza di un approccio allo Stato di diritto incentrato sulle persone, mentre altre hanno posto l'accento sulla necessità di garantirne la coerenza con gli obiettivi e i principi della Carta ONU, tra cui il rispetto dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, il diritto all'autodeterminazione, il divieto di minaccia o uso della forza, la non ingerenza negli affari interni e il rispetto del regolamento pacifico delle controversie. È stata inoltre sottolineata la necessità di promuovere il rispetto del diritto internazionale, comprese le norme sui diritti umani e sul diritto umanitario. Alcune delegazioni hanno chiesto una maggiore capacità di rendere giustizia a livello nazionale e internazionale per i crimini internazionali. Ancora, è stato evidenziato il valore della cooperazione internazionale, della democrazia e del multilateralismo per promuovere lo Stato di diritto su scala globale.

Per quanto riguarda il sotto-tema oggetto della 78^a sessione: "Utilizzo della tecnologia al fine di promuovere l'accesso alla giustizia per tutti", diverse delegazioni hanno osservato che la tecnologia può costituire uno strumento utile per il rafforzamento dello Stato di diritto. In proposito, alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza della digitalizzazione dei sistemi giudiziari, richiamando gli sforzi

¹⁴⁰ Le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/78/184). Per la discussione in Commissione v. *Summary record of the 15th meeting*, 17 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.15, par. 1 ss.; *Summary record of the 16th meeting*, 17 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.16, par. 1 ss.; *Summary record of the 17th meeting*, 18 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.17, par. 1 ss.; *Summary record of the 18th meeting*, 18 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.18, par. 1 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, 19 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.19, paragrafi 1-55; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 63-66.

¹⁴¹ Rapporto del Segretario generale sul rafforzamento e sul coordinamento delle attività delle Nazioni Unite in tema di *rule of law*, UN Doc. A/78/184.

compiuti a livello nazionale in tal senso, mentre altre hanno rilevato che la tecnologia può contribuire a migliorare l'accesso ai procedimenti giudiziari e alle informazioni giuridiche, nonché agevolare la raccolta delle prove e l'accertamento della responsabilità. Si è riconosciuto che la digitalizzazione dei sistemi giudiziari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme sui diritti umani e sulla tutela dei dati personali.

Un gruppo nutrito di delegati ha inoltre evidenziato l'importanza di potenziare l'alfabetizzazione tecnologica e le attività di formazione e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, al fine di ridurre il divario tra gli Stati. Pur riconoscendo che l'intelligenza artificiale può costituire uno strumento utile per migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi giudiziari, è stato evidenziato che occorre discuterne approfonditamente i rischi. In proposito, è stata accolta con favore l'iniziativa del Segretario generale di istituire un organo consultivo sull'intelligenza artificiale (*High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence*).

Alcune delegazioni hanno elogiato le attività di *capacity-building* e assistenza tecnica delle Nazioni Unite, mentre altre hanno sottolineato l'importanza di potenziarle, chiedendone un ampliamento. Allo stesso tempo, è stata sottolineata l'importanza che gli organi dell'ONU mantengano un approccio obiettivo ed equilibrato nella redazione dei loro rapporti. Le delegazioni hanno inoltre ribadito l'urgenza di riformare il Consiglio di sicurezza. Analogamente agli anni passati, si è riconosciuto il contributo significativo della CDI alla codificazione e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale e si è espresso apprezzamento per il *Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law*.

Si è altresì reiterato il sostegno per i tribunali internazionali, con l'esortazione al pieno rispetto delle loro decisioni. In particolare, è stata evidenziata l'importanza della Corte internazionale di giustizia nella soluzione pacifica delle controversie e nel fornire pareri consultivi. L'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza sono stati incoraggiati a richiederle pareri su questioni giuridiche rilevanti quando opportuno, mentre gli Stati sono stati sollecitati ad accettarne la giurisdizione e a rispettarne le sentenze. Per quanto riguarda la Corte penale internazionale, alcune delegazioni hanno invitato gli Stati a ratificarne lo Statuto. Si sono anche riproposte le opinioni contrastanti con riferimento al Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e alla repressione dei crimini commessi in Siria, nonché circa l'istituzione, nell'agosto 2019, di un meccanismo simile per il Myanmar. Infine, le delegazioni hanno sottolineato il ruolo del diritto internazionale pattizio – e, secondo alcune, anche delle norme consuetudinarie – per il mantenimento delle buone relazioni tra gli Stati e a sostegno della *rule of law* internazionale. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla 79^a sessione, durante la quale le delegazioni si confronteranno sul sotto-tema relativo a “La piena, eguale ed equa partecipazione a tutti i livelli del sistema giuridico internazionale”¹⁴².

Il confronto in tema di universalità della giurisdizione ha riproposto le stesse questioni già emerse nelle precedenti sessioni¹⁴³. Nel dibattito generale, le delega-

¹⁴² UN Doc. A/RES/78/112.

¹⁴³ Diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, la discussione su questo tema si è svolta solo in plenaria (e non anche in seno a un *working group* aperto alla partecipazione di tutti gli Stati). Per la discussione in Commissione v. *Summary record of the 12th meeting*, 13 ottobre 2023, in GAOR, Seven-

zioni hanno riconosciuto la giurisdizione universale come un principio essenziale e consolidato del diritto internazionale, fondamentale per contrastare l'impunità dei responsabili. È stato sottolineato che essa consente di perseguire i crimini internazionali più gravi, ma deve essere applicata in via eccezionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Alcune delegazioni hanno rilevato che il principio dovrebbe essere applicato esclusivamente quando lo Stato territoriale o quello di nazionalità si dimostrino "unwilling or unable" nel condurre indagini e/o perseguire il presunto responsabile del reato, mentre altre ne hanno messo in rilievo la funzione deterrente. Come nelle sessioni precedenti, sono state espresse opinioni contrastanti riguardo all'ambito di applicazione del principio di universalità della giurisdizione. In particolare, continua a registrarsi disaccordo circa l'identificazione delle condotte criminose da perseguire. Un gruppo nutrito di delegazioni ha confermato la posizione secondo cui il principio in esame troverebbe applicazione con riguardo alle fattispecie più gravi, tra le quali rientrano crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, schiavitù, tortura, terrorismo, aggressione e pirateria, mentre altre hanno espresso una posizione più restrittiva, sostenendo che la giurisdizione universale si applica esclusivamente in relazione a quest'ultimo reato¹⁴⁴.

Inoltre, numerose delegazioni hanno espresso preoccupazione per l'incertezza che circonda il principio e per il rischio di abusi o di un suo uso improprio. Diversi delegati hanno sottolineato che l'applicazione della giurisdizione universale deve avvenire in conformità con la Carta ONU e il diritto internazionale, rispettando l'uguaglianza sovrana degli Stati, la loro integrità territoriale e il principio di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, oltre all'immunità dei funzionari statali. Inoltre, è stata ribadita la necessità che l'applicazione della giurisdizione universale avvenga nel pieno rispetto dei principi del diritto penale, come il *ne bis in idem* e l'equo processo. Diverse delegazioni hanno affermato che la giurisdizione universale dovrebbe essere esercitata solo qualora il presunto autore del reato si trovi nel territorio dello Stato che la esercita. Inoltre, alcune delegazioni hanno illustrato le proprie normative nazionali in materia, specificando i crimini e le condizioni per l'applicazione del principio di universalità della giurisdizione, mentre altre hanno sollecitato gli Stati a integrarlo nelle rispettive legislazioni.

Quanto alle considerazioni sul futuro dei lavori, diverse delegazioni hanno sottolineato la necessità di perseguire la discussione del tema in seno alla VI Commissione e al relativo *working group*, mentre altre hanno evidenziato lo stallo in cui versa da diverso tempo il dibattito in queste sedi. Con riferimento all'introduzione del principio in questione tra i temi del *long-term programme of work* della CDI, sono tornate a registrarsi posizioni diverse, tra chi l'ha ritenuto prematuro e controproducente, e chi l'ha accolto con favore. È stato infine osservato che il rapporto del Segretario generale, volto a riesaminare i documenti precedenti sul tema, individuando difficoltà, punti di convergenza e divergenza in merito alla definizione e all'ambito di applicazione del principio, potrebbe contribuire a rilanciare i lavori della VI

ty-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.13, paragrafi 1-75; *Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 7 ss.; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 67-68.

¹⁴⁴ Sul punto si vedano anche le posizioni espresse dalle delegazioni in merito ai lavori della CDI sul tema della "Prevenzione e repressione della pirateria e della rapina a mano armata in mare": v. *supra*, par. 4.

Commissione sul tema. L'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla 79^a sessione¹⁴⁵.

Con riferimento al tema della responsabilità delle organizzazioni internazionali, la discussione non è stata particolarmente stimolante¹⁴⁶. Alla luce della crescente importanza delle organizzazioni internazionali nelle relazioni internazionali, molte delegazioni hanno ricordato che esse godono di personalità giuridica internazionale e dispongono pertanto della capacità di essere ritenute responsabili per la violazione di obblighi di diritto internazionale. Alcune delegazioni hanno inoltre richiamato la necessità di affrontare eventuali eccessi nell'esercizio dei poteri o della giurisdizione di tali organizzazioni, nonché gli abusi dei privilegi e delle immunità di cui possono beneficiare. Si è ribadito il favore espresso verso il Progetto di articoli in materia, adottato dalla CDI nel 2011, ritenendolo un valido strumento per la disamina degli illeciti internazionali commessi dalle organizzazioni internazionali, sebbene alcune delegazioni abbiano dichiarato che rappresenti, sotto molti aspetti, uno sviluppo progressivo del diritto internazionale e non una sua codificazione. Si è ripetuta la diversità di posizioni in merito all'opportunità di predisporre una convenzione sulla base del Progetto di articoli della CDI: secondo alcune delegazioni, questo favorirebbe la certezza del diritto, mentre secondo altre sarebbe prematuro, data la persistente mancanza di prassi. Si sono anche ribadite le questioni ancora aperte in relazione a specifiche disposizioni del Progetto, tra le quali, in particolare, quelle sullo stato di necessità, sull'autotutela e sulle contromisure. È stata inoltre richiamata l'esigenza di esaminare la definizione di «organizzazione internazionale» alla luce dei lavori in corso della CDI sul tema «Risoluzione delle controversie che coinvolgono organizzazioni internazionali in qualità di parti»¹⁴⁷. Si è altresì evidenziata la rilevanza della disposizione sulla *lex specialis* contenuta nell'art. 64, nonché la necessità di approfondire le questioni relative alla successione delle organizzazioni internazionali. Alcune delegazioni hanno infine sottolineato la distinzione tra la responsabilità delle organizzazioni internazionali e quella dei rispettivi Stati membri.

Le delegazioni hanno in generale accolto con favore la raccolta di commenti e informazioni ricevuti dai governi e dalle organizzazioni internazionali, nonché l'aggiornamento di quella delle decisioni delle corti e dei tribunali internazionali. Diverse delegazioni hanno chiesto al Segretariato di proseguire nell'aggiornamento di entrambi i rapporti. È stata inoltre avanzata la proposta di elaborare un *working paper* volto a facilitare discussioni più mirate sul tema, individuando gli aspetti sui quali permangono divergenze tra le delegazioni. Infine, si è registrata divergenza di posizioni circa l'opportunità di mantenere il tema nell'agenda dell'Assemblea generale. Al termine della discussione, quest'ultima ha aggiornato i lavori alla 81^a sessione¹⁴⁸.

Il confronto in materia di protezione delle persone in caso di disastri non ha presentato particolari elementi di novità¹⁴⁹. Le delegazioni hanno accolto con favore

¹⁴⁵ UN Doc. A/RES/78/113.

¹⁴⁶ Per la discussione in Commissione v. *Summary record of the 5th meeting*, cit., par. 56 ss.; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 71-75.

¹⁴⁷ In merito alla definizione di organizzazione internazionale adottata in tale contesto e alle posizioni delle delegazioni al riguardo, v. *supra*, par. 4, in particolare nota 91.

¹⁴⁸ UN Doc. A/RES/78/114.

¹⁴⁹ Per il dibattito in seno alla Commissione v. *Summary record of the 5th meeting*, 4 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.5, par. 49 ss.; *Summary record of the 6th meeting*, 4 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.6, par. 1 ss.; *Summary*

le ulteriori discussioni sul tema in seno alla VI Commissione e espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla CDI. Un gruppo nutrito di delegazioni ha sottolineato l'imperativo di sviluppare mezzi per prevenire e mitigare gli effetti delle catastrofi naturali e di quelle causate dall'uomo, tenuto conto dell'accresciuta frequenza e gravità di tali eventi e delle relative sfide poste dal cambiamento climatico. Alcune delegazioni hanno richiamato esperienze recenti, sia in qualità di Stati colpiti sia di Stati che hanno prestato soccorso. Altre delegazioni hanno espresso preoccupazione per il fatto che le sanzioni unilaterali possano ostacolare la risposta efficace ai disastri. Sono state ribadite le posizioni divergenti circa l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla base del Progetto di articoli presentato dalla CDI: diverse delegazioni hanno sostenuto questa proposta, alcune si sono dichiarate disponibili a discuterne vantaggi e svantaggi, mentre una minoranza ha espresso l'opinione secondo cui il tema si presta meglio a essere affrontato attraverso linee guida e forme di cooperazione pratica, o ha ritenuto prematura l'elaborazione di una convenzione.

Rispetto al Progetto di articoli presentato dalla CDI, alcune delegazioni hanno espresso apprezzamento per l'ampio ambito di applicazione, che ricomprende sia le catastrofi naturali, sia quelle causate dall'uomo, mentre altre hanno sottolineato l'importanza di mantenere la distinzione tra i due fenomeni, sottoposti a regimi giuridici diversi e sono state sollevate preoccupazioni anche sulla formulazione di specifici articoli del Progetto. Sempre con riguardo al lavoro della CDI, diverse delegazioni hanno lodato l'enfasi posta sui diritti umani e sulla dignità umana e ribadito l'importanza dei principi di sovranità degli Stati e di non ingerenza negli affari interni. Al contempo, si è sottolineata la necessità di prestare maggiore attenzione ai bisogni delle persone particolarmente vulnerabili, alcune delegazioni hanno proposto di integrare una prospettiva di genere e un altro gruppo ha menzionato il ruolo che la riduzione del rischio di catastrofi potrebbe avere rispetto ai fenomeni di sfollamento forzato.

Si sono registrate opinioni divergenti circa l'equilibrio raggiunto nell'elaborazione degli articoli del Progetto tra i diritti e gli obblighi di Stati colpiti e Stati che prestano assistenza. Molte delegazioni hanno ribadito la necessità di garantire un equilibrio adeguato tra la tutela della sovranità, le esigenze di cooperazione internazionale e la tutela dei diritti umani. Mentre secondo alcune delegazioni sarebbe necessario subordinare l'assistenza esterna al consenso dello Stato interessato, secondo altre sarebbe opportuno prevedere la possibilità di fornire assistenza anche in assenza di tale consenso. È stato infine riconosciuto il contributo significativo di attori diversi dagli Stati nel prestare assistenza, tra cui il Comitato internazionale della Croce Rossa.

Si sono registrate ancora una volta opinioni divergenti circa la natura del Progetto di articoli: secondo alcune delegazioni, questo riflette la prassi statale e i principi di diritto internazionale vigenti e costituisce sviluppo progressivo del diritto internazionale; un altro gruppo, invece, ha affermato che alcuni articoli codificano il diritto internazionale consuetudinario e si è ribadita la necessità di evitare una sovrapposizione con altre norme di diritto internazionale. Un gruppo nutrito di delegazioni ha sottolineato la centralità delle iniziative e degli strumenti di *soft law* in ma-

record of the 7th meeting, 5 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.7, par. 1 ss.; *Summary record of the 34th meeting*, 8 novembre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.34, paragrafi 10-15.

teria di gestione del rischio di catastrofi, come il *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Alcune delegazioni hanno evidenziato l'importanza della cooperazione internazionale in risposta alle catastrofi e accolto con favore la condivisione di buone pratiche e di informazioni, altre hanno descritto le politiche nazionali e i regimi giuridici pertinenti.

Infine, le delegazioni hanno accolto con favore l'istituzione del *working group* sulla Protezione delle persone in caso di disastri ed espresso l'intenzione di partecipare in modo costruttivo al dialogo sul Progetto di articoli sul tema, anche in vista di eventuali sviluppi futuri in materia. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha rinviato i lavori alla 79^a sessione¹⁵⁰.

Il dibattito sul rafforzamento e sulla promozione del diritto pattizio, di recente introduzione¹⁵¹, non è stato particolarmente significativo¹⁵². Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza del tema, osservando che una cornice solida di convenzioni internazionali costituisce un elemento essenziale a sostegno dello Stato di diritto e del multilateralismo. Si è altresì precisato che lo scopo delle discussioni sul tema è di riaffermare, promuovere e facilitare la registrazione e la pubblicazione di trattati e accordi internazionali ai sensi dell'art. 102 della Carta ONU. Le delegazioni hanno accolto con favore lo svolgimento di un dibattito tematico volto a favorire uno scambio tecnico di vedute sulle *best practices* relative al rafforzamento e alla promozione del quadro giuridico internazionale, in particolare quello avvenuto durante la discussione del sottotema oggetto della sessione "*Best practices* dei depositari dei trattati multilaterali". È stato richiamato il dovere dei depositari di agire in modo imparziale, quale elemento centrale per garantire la trasparenza e l'accessibilità del diritto internazionale, nonché l'importanza fondamentale della pubblicità nello svolgimento delle loro funzioni. È stato inoltre sottolineato che, pur avendo sviluppato prassi proprie, i depositari devono sempre attenersi alle disposizioni rilevanti della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, le quali riflettono il diritto internazionale consuetudinario. Tra le *best practices* dei depositari è stato segnalato che un maggiore uso degli strumenti tecnologici potrebbe promuovere l'accesso e la partecipazione al sistema di registrazione dei trattati.

Le delegazioni hanno rilevato con apprezzamento che il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario per oltre 600 trattati. È stato osservato che, oltre alle funzioni di depositario in senso stretto, il Segretario generale, tramite l'Ufficio per gli Affari legali, svolge attività che hanno modernizzato e ampliato il ruolo tradizionale di depositario, anche attraverso attività di assistenza tecnica e *capacity-building*. È stata inoltre richiamata l'importanza del *Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties* quale strumento di orientamento sulla prassi delle Nazioni Unite in materia, sottolineando la necessità di un suo aggiornamento. È stato altresì evidenziato il ruolo fondamentale svolto dalla Sezione trattati dell'Ufficio per gli Affari legali nel fornire assistenza agli Stati membri. Le delegazioni hanno ricordato le modifiche ai regolamenti adottate nel 2018 e nel 2021 per dare attuazione all'art. 102 della Carta ONU, rilevando

¹⁵⁰ UN Doc. A/76/119.

¹⁵¹ In tema v. G. CILIBERTO, 73^a sessione, in questa *Rivista*, 2020, 709-729.

¹⁵² Per la discussione, v. *Summary record of the 20th meeting*, 19 ottobre 2023, in GAOR, Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.20, par. 1 ss.; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 77-81.

al contempo che l'obbligo di registrazione dei trattati non ha ancora raggiunto un'adesione universale e che le registrazioni presentano uno squilibrio geografico.

Infine, le delegazioni hanno ribadito l'importanza del multilinguismo quale valore fondamentale delle Nazioni Unite ed espresso apprezzamento per gli sforzi del Segretariato verso la riduzione dell'arretrato nella pubblicazione della *United Nations Treaty Series*. È stato altresì sottolineato che, per affrontare le difficoltà legate alla registrazione dei trattati, sarà importante valutare misure aggiuntive, tra cui un ulteriore rafforzamento delle attività di formazione e assistenza tecnica. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha rinviato i lavori alla 80^a sessione¹⁵³.

Per quanto riguarda le misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale, come di consueto, il dibattito sul tema si è svolto sia in plenaria sia in seno ad un *working group* aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e dell'Agenda internazionale per l'energia atomica¹⁵⁴, in cui si è cercato di finalizzare il processo di negoziazione del testo della convenzione generale per la prevenzione e la repressione del terrorismo internazionale. Nel complesso, le delegazioni hanno accolto con favore il rapporto del Segretario generale sulle "Misure per eliminare il terrorismo internazionale", ribadendo la loro ferma e inequivoca condanna del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. È stato sottolineato che il terrorismo rappresenta una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, allo Stato di diritto, nonché all'integrità territoriale e alla stabilità degli Stati, con effetti negativi anche sullo sviluppo economico e sociale e sul rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. È stato inoltre riaffermato che il terrorismo non deve essere associato ad alcuna religione, cultura, etnia, razza, nazionalità o civiltà e che esso va distinto dal diritto dei popoli all'autodeterminazione e dalla loro legittima lotta contro regimi coloniali e razzisti o altre forme di dominazione straniera e occupazione, richiamando in tal senso la risoluzione 46/51 dell'Assemblea generale¹⁵⁵.

Le delegazioni hanno poi ricordato l'importanza nella lotta al terrorismo del rigoroso rispetto della Carta ONU e del diritto internazionale, in particolare di quello a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario. Un gruppo nutrito di delegazioni ha inoltre reiterato il proprio impegno a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale, nonché con e all'interno delle Nazioni Unite. Si è ricordata ancora una volta l'importanza della condivisione di informazioni e *best practices*, così come

¹⁵³ UN Doc. A/RES/78/236.

¹⁵⁴ Il *working group* è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary record of the 1st meeting*, 2 ottobre 2023, in GAOR Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.1, par. 9), ai sensi della risoluzione con cui l'Assemblea generale ha rinviato i lavori della sessione precedente (UN Doc. A/RES/77/113, adottata per *consensus*). Il *working group* si è riunito il 17 ottobre e il 3 novembre 2023. Il rapporto del Presidente è stato presentato alla Commissione durante il 36° incontro, tenutosi l'8 novembre 2023 (*Oral report by the Chair of the working group on measures to eliminate international terrorism*). Per la discussione, v. *Summary record of the 1st meeting*, cit., par. 14 ss.; *Summary record of the 2nd meeting*, 2 ottobre 2023, in GAOR Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.2, par. 1 ss.; *Summary record of the 3rd meeting*, 3 ottobre 2023, in GAOR Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.3, par. 1 ss.; *Summary record of the 4th meeting*, in GAOR Seventy-eight session, in UN Doc. A/C.6/78/SR.4, 3 ottobre 2023, par. 1 ss.; *Summary record of the 5th meeting*, cit., paragrafi 1-48; *Summary record of the 36th meeting*, cit., paragrafi 1-9; *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 82-83. Inoltre, durante la discussione in plenaria e in seno al *working group*, le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/78/221).

¹⁵⁵ UN Doc. A/RES/46/51.

l'adesione agli strumenti pattizi in materia e la loro attuazione negli ordinamenti interni. Alcune delegazioni hanno condiviso informazioni sulla legislazione antiterrorismo, nonché sugli sviluppi e sulle iniziative adottate all'interno dei rispettivi Stati. Un gruppo ha notato gli sforzi per eliminare ogni forma di estremismo violento, esprimendo altresì apprensione per le ideologie xenofobe, estremiste e di supremazia razziale in relazione al terrorismo. Le delegazioni hanno accolto con favore l'ottava revisione della *UN Global Counter-Terrorism Strategy*, evidenziando l'importanza della sua attuazione e auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale in materia in vista della nona revisione, prevista per il 2026. Si è elogiato il lavoro degli enti antiterrorismo delle Nazioni Unite, in particolare l'Ufficio antiterrorismo, la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo e il Centro antiterrorismo. È stato espresso sostegno per la continua attuazione delle garanzie del giusto processo, nonché di procedure eque e chiare, da parte dei *sanctions committees*, così come per il ruolo dell'Ombudsman. Si è reiterato l'invito agli Stati ad astenersi dal finanziare, organizzare, istigare o appoggiare atti terroristici, e dal garantire rifugio agli autori di questi ultimi. Ancora, alcune delegazioni hanno manifestato preoccupazione per l'uso di sanzioni unilaterali contro Stati, giustificate con il pretesto della lotta al terrorismo, mentre altre hanno evidenziato l'impatto che le misure antiterrorismo possono avere sull'azione umanitaria. A tal proposito, alcune delegazioni, considerato il legame tra i gruppi terroristici e la criminalità organizzata internazionale, hanno evidenziato l'importanza delle iniziative volte a prevenire crimini transnazionali.

Anche alla luce dei recenti eventi storici, è stata reiterata da un gruppo nutrito di delegazioni l'esigenza di un approccio olistico alla lotta al terrorismo, così come si è riaffermata la necessità di identificare le cause ultime del terrorismo, esacerbate da fattori quali il cambiamento climatico e la pandemia di COVID-19. Diverse delegazioni hanno espresso solidarietà alle vittime di atti di terrorismo internazionale, evidenziando l'opportunità di coinvolgerle anche durante i processi decisionali. A tal riguardo, è stata accolta con favore l'organizzazione del primo *Global Congress of Victims of Terrorism*. Inoltre, le delegazioni hanno espresso preoccupazione per il rischio di abusi nell'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie da parte di gruppi terroristici, nonché per la minaccia posta dai *foreign terrorist fighters*. Le delegazioni hanno reiterato il supporto a negoziare il testo di una convenzione generale in materia di terrorismo internazionale e la necessità di accelerare il raggiungimento di un consenso sulle questioni ancora aperte, con particolare riferimento all'esigenza di concordare una definizione di terrorismo che rifletta la natura mutevole del fenomeno e distingua gli atti di terrorismo dal diritto dei popoli all'autodeterminazione. Si è altresì manifestata l'esigenza di accelerare l'iter per il raggiungimento di un ampio consenso sull'inizio dei negoziati, sottolineando che un rinvio indefinito appare ingiustificato. Molte delegazioni hanno ribadito il loro sostegno alla proposta di convocare una Conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite, mentre altre hanno sostenuto che tale conferenza dovrebbe essere convocata solo al termine dei negoziati. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha raccomandato l'istituzione di un *working group* in seno alla VI Commissione che, durante la 79^a sessione, discuta della redazione di tale convenzione e dell'organizzazione della relativa conferenza internazionale¹⁵⁶.

¹⁵⁶ UN Doc. A/RES/78/115.

Il dibattito sulla rivitalizzazione del lavoro dell'Assemblea generale è stato particolarmente proficuo¹⁵⁷. Si è sottolineata l'importanza di esaminare più da vicino il modo in cui la VI Commissione si occupa di un'ampia varietà di temi, chiedendosi se i suoi obiettivi possano essere meglio perseguiti modificando alcune modalità di lavoro. A tal proposito, si è evidenziata la necessità di maggiore coerenza nell'analisi dei lavori della CDI e l'esigenza di migliorare ulteriormente il dialogo con quest'ultima. Sul punto, si è richiamata la risoluzione 77/335 dell'Assemblea generale, in base alla quale ciascuna Commissione è chiamata a riesaminare ulteriormente i propri metodi di lavoro. È stato espresso apprezzamento per la nomina, da parte del Segretariato delle Nazioni Unite di un *focal point* incaricato di contribuire al consolidamento della memoria istituzionale e di facilitare ulteriori scambi informali sulle possibili modalità di miglioramento dei metodi di lavoro della Commissione. In proposito, sono state avanzate diverse proposte, tra cui l'istituzione di un organo sussidiario sul modello del *planning group* della CDI per discutere dei metodi di lavoro e della gestione del programma della VI Commissione, l'utilizzo di tecnologie digitali per favorire lo scambio di opinioni tra gli Stati anche prima delle riunioni del Comitato, l'organizzazione di sessioni regolari della CDI a New York per rafforzare il contatto diretto con gli Stati. Ancora, si è evidenziata la necessità di discutere possibili modi per supportare le delegazioni di piccoli Stati e Paesi in via di sviluppo al fine di migliorare le loro interazioni con la CDI, consentendo loro di partecipare in modo più attivo. Inoltre, si è suggerito di incrementare la frequenza di rotazione dei coordinatori delle bozze di risoluzione.¹⁵⁸ Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha rinviato i lavori alla sessione successiva¹⁵⁹.

La discussione sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite, come da prassi, si è svolta sia in sede plenaria sia nell'ambito di consultazioni informali¹⁶⁰, e ha avuto ad oggetto i rapporti del Segretario generale sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite¹⁶¹ e dell'*Internal Justice Council*¹⁶², nonché quello sulle attività dell'*Ombudsman and Mediation Services* (UNOMS)¹⁶³. In generale, le delegazioni hanno accolto con favore i primi due rapporti e ribadito l'importanza che il sistema di amministrazione della giustizia funzioni secondo principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e professionalità. Si è ribadita l'importanza del sistema nel sostenere i valori dell'Organizzazione, confermarne la credibilità con riguardo alla *rule of law* e assicurare l'attrattività delle Nazioni Unite come datore di lavoro. Alcune delegazioni ne hanno apprezzato la capacità di continuare a funzionare in maniera efficace, in particolare tramite l'impiego di modalità di lavoro a distanza

¹⁵⁷ Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 39 ss., e *Summary record of the 37th meeting*, cit., par. 95.

¹⁵⁸ Tra le altre proposte figurano le seguenti: assegnare un tempo adeguato ai diversi punti all'ordine del giorno in base alla loro natura e complessità; prevedere limiti di tempo ragionevoli per gli interventi durante i lavori della Commissione; programmare *briefing* informali prima delle sessioni plenarie sui singoli temi; evitare la sovrapposizione delle riunioni della VI Commissione e altri incontri o negoziati su questioni giuridiche.

¹⁵⁹ UN Doc. A/78/517.

¹⁶⁰ Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 9th meeting*, cit., paragrafi 21-55, e *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 84-90.

¹⁶¹ UN Doc. A/78/156.

¹⁶² UN Doc. A/78/170.

¹⁶³ UN Doc. A/78/121.

alla luce dell'esperienza maturata nel corso della pandemia di COVID-19. È stata anche sottolineata l'importanza di un sistema di giustizia informale, che contribuisce a evitare lungaggini e spese elevate in sede processuale. A tal proposito, si sono accolte con favore anche le attività dell'UNOMS, rispetto al quale si è notato un incremento della prestazione di servizi *online*, nonché l'attenzione posta nel risolvere questioni di genere o discriminatorie, così come la gestione di situazioni sorte durante la pandemia.

Sempre con riferimento al sistema informale, molte delegazioni hanno sollecitato un maggiore ricorso alla mediazione, mentre con riferimento al sistema formale di amministrazione della giustizia si è riconosciuta l'importanza del lavoro svolto dalla *Management Evaluation Unit* (MEU) e si è espresso supporto per lo *United Nations Disputes Tribunal* (UNDT) e per lo *United Nations Appeals Tribunal* (UNAT). Si è altresì osservato il calo delle istanze presentate al MEU e all'UNDT e si è lodata l'alta produttività di quest'ultimo, che ha comportato anche lo smaltimento dell'arretrato. Alcune delegazioni hanno ribadito il proprio supporto per il modello del giudice a tempo definito, ritenendolo un miglioramento per il sistema. Un gruppo ha manifestato apprezzamento per i progressi relativi alla banca dati delle sentenze e ordinanze dei tribunali, accogliendo con favore la pubblicazione dell'elenco dei casi assegnati ai singoli giudici. Si è anche preso nuovamente nota della proposta avanzata dalla Corte internazionale di giustizia di stabilire un mandato di sette anni per l'UNDT e si è espresso sostegno per la revisione dell'assetto giurisdizionale del sistema comune delle Nazioni Unite. Supporto è stato altresì espresso per il contributo dell'*Office of Staff Legal Assistance* (OSLA) nella fornitura di consulenza e di altri servizi giuridici necessari a una risoluzione equa e tempestiva delle controversie. Tuttavia, le delegazioni hanno espresso preoccupazione per l'elevato numero di ricorrenti che non si avvalgono di rappresentanza tecnica e hanno apprezzato le attività di sensibilizzazione svolte dall'*Office of Administration of Justice* (OAJ), come la predisposizione di strumenti pratici per la gestione delle controversie e dei ricorsi. Si è altresì ribadita l'esigenza di garantire una protezione effettiva contro ogni forma di ritorsione nel sistema di amministrazione della giustizia ed è stata sottolineata l'importanza di favorire un ambiente di lavoro sano. A tal proposito, diverse delegazioni hanno accolto con favore gli sforzi compiuti dal Segretario generale per promuovere la salute mentale e il benessere sul posto di lavoro. Infine, si è reiterata l'apprensione per la situazione del personale non di ruolo, sottolineando l'importanza di garantire a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o contrattuale con le Nazioni Unite la possibilità di accedere a meccanismi di risoluzione delle controversie di lavoro equi ed efficaci. Per quanto riguarda le cinque iniziative volte a migliorare la prevenzione e la risoluzione delle controversie che coinvolgono il personale non di ruolo, è stato richiesto al Segretario generale di fornire ulteriori informazioni nel suo prossimo rapporto e si è incoraggiato il proseguimento del progetto pilota che consente al personale non di ruolo di accedere ai servizi dell'UNOMS. Come da prassi, le considerazioni sono confluite in una lettera, trasmessa alla V Commissione¹⁶⁴. A conclusione della discussione, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla sessione successiva¹⁶⁵.

¹⁶⁴ UN Doc. A/C.5/78/20.

¹⁶⁵ UN Doc. A/RES/78/248.

In merito alla concessione dello *status* di osservatore presso l'Assemblea generale, la VI Commissione ha dato seguito alla richiesta dell'Organizzazione degli Stati ibero-americani¹⁶⁶, mentre è stata rimandata la decisione sulle istanze presentate dalla Cooperazione degli Stati di lingua turca¹⁶⁷, dall'Unione economica euroasiatica¹⁶⁸, dalla Comunità delle democrazie¹⁶⁹, dal Segretariato della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale¹⁷⁰, dal Fondo mondiale per l'ambiente¹⁷¹, dall'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro¹⁷², dalla Confederazione sindacale internazionale¹⁷³, dal Forum di Bao per l'Asia¹⁷⁴ e dal Congresso internazionale dei parlamentari¹⁷⁵.

Infine, le delegazioni hanno approvato le raccomandazioni formulate nel rapporto del Comitato sulle relazioni con lo Stato ospite¹⁷⁶ e hanno rimarcato l'importanza di rispettare i privilegi e le immunità del personale diplomatico, fondate su solide basi giuridiche. Si è altresì ribadita l'esigenza di preservare il multilateralismo e di salvaguardare l'integrità del relativo *corpus* di diritto internazionale, in particolare l'Accordo di sede tra Nazioni Unite e Stato ospite, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione sui privilegi e le immunità. Alcune delegazioni hanno evidenziato l'impossibilità di applicare il principio di reciprocità alle missioni permanenti accreditate presso l'Organizzazione a New York. Pur riconoscendo gli sforzi dello Stato ospite nel supportare la comunità diplomatica e nel risolvere diverse questioni problematiche, è stata espressa preoccupazione per le restrizioni di viaggio imposte ad alcune missioni e a membri del Segretariato di determinate nazionalità. È stata inoltre ribadita l'apprensione per gli ostacoli posti ai rappresentanti di alcuni Stati alla richiesta di visti, talvolta non rilasciati, così come per le difficoltà nell'accedere ai servizi bancari, nonché per le restrizioni derivanti dalle relazioni bilaterali dello Stato ospite in relazione alle missioni permanenti, ai loro locali e al loro personale. È stata inoltre espressa preoccupazione per la procedura di controllo secondario applicata dallo Stato ospite ai rappresentanti di alcuni Stati membri. Allo stesso tempo, sono state accolte con favore la riduzione delle restrizioni applicate a due missioni permanenti e la modifica delle limitazioni riguardanti il personale del Segretariato, mediante l'ampliamento dei porti di sbarco autorizzati. Si è inoltre espresso apprezzamento per le misure adottate dallo Stato ospite nel 2023 volte a ridurre i tempi di trattazione delle domande di visto per alcune delegazioni e la percentuale di visti negati. Secondo alcune delegazioni, le restrizioni ancora in vigore sarebbero arbitrarie, discriminatorie, e spesso motivate da mere ragioni politiche. È stato pertanto chiesto di affrontare con priorità le questioni ancora irrisolte, in particolare quelle relative ai visti, mentre è stato accolto con favore il

¹⁶⁶ UN Doc. A/RES/78/457.

¹⁶⁷ UN Doc. A/RES/78/448. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 19 s.

¹⁶⁸ UN Doc. A/RES/78/520. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 21 s.

¹⁶⁹ UN Doc. A/RES/78/450. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 23 s.

¹⁷⁰ UN Doc. A/RES/78/522. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 25 s.

¹⁷¹ UN Doc. A/RES/78/523. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 27 s.

¹⁷² UN Doc. A/RES/78/524. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 29 s.

¹⁷³ UN Doc. A/RES/78/525. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 31 s.

¹⁷⁴ UN Doc. A/RES/78/455. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 33 s.

¹⁷⁵ UN Doc. A/RES/78/456. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 14th meeting*, cit., paragrafi 110-114, e *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 35 s.

¹⁷⁶ Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 1 ss., e *Summary record of the 37th meeting*, cit., paragrafi 91-94.

maggiore coinvolgimento del *Legal Counsel* e del Segretario generale nei contatti con le autorità del Paese ospite e con le missioni permanenti interessate. Il Segretario generale è stato invitato a garantire che lo Stato ospite si attenga rigorosamente e pienamente alle disposizioni dell'Accordo di sede, così come a prendere in considerazione e adottare qualsiasi misura appropriata ai sensi della sez. 21 del Trattato. L'Assemblea generale ha preso atto della discussione e ha invitato lo Stato ospite ad adottare le misure idonee a risolvere le criticità individuate¹⁷⁷.

ESTER FERRIELLO

¹⁷⁷ UN Doc. A/RES/78/116.

